



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

25/08/2015

U-rsp/5283/2015



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 583/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia

Oggetto: Lettera inviata al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro della Giustizia riguardante la partecipazione dei professori universitari alle Commissioni esaminatrici degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni regolamentate.

Cari Presidenti,

riteniamo opportuno informarvi che, in data 17 giugno u.s., la Rete delle Professioni Tecniche ha provveduto a inviare una lettera al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Sen. Stefania Giannini, e, per conoscenza, al Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, al fine di segnalare alcune preoccupanti irregolarità che si stanno verificando in diverse Università pubbliche presso le quali si svolgono gli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni regolamentate, riguardanti, in particolare le modalità di selezione dei membri delle Commissioni esaminatrici e la qualificazione giuridica del loro rapporto di lavoro ai fini dello svolgimento delle relative attività.

È utile ricordare come, per espressa previsione regolamentare, le Commissioni esaminatrici siano costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Lo stesso Ministro provvede, poi, alla nomina del Presidente della Commissione fra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, nonché a nominarne i membri fra i soggetti indicati nelle terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali (cfr. DM 9 settembre 1957, comma 7, come integrato e modificato dal Decreto 26 ottobre 1964, n. 654).

Stante la designazione ministeriale diretta dei componenti delle Commissioni, pertanto, appare evidente come ai Rettori e ai Direttori Generali delle Università non risulti attribuita alcuna facoltà residuale in ordine a tali nomine. Conseguentemente, essi non possono esercitare alcuna potestà gerarchica sui membri designati, né autorizzarne o meno lo svolgimento dell'incarico. In capo agli stessi, inoltre, non residua alcun margine di discrezionalità ai fini dell'individuazione del soggetto destinatario della nomina.

Per tutto quanto esposto, la Rete ha ritenuto di assoluta necessità e urgenza segnalare alle competenti autorità ministeriali le ingiustificabili iniziative intraprese da alcune Università pubbliche, in cui è in uso la prassi di assimilare le attività svolte dai docenti membri delle Commissioni esaminatrici agli incarichi di "collaborazione e consulenza" previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

In applicazione di tale disciplina, infatti, le Università sono solite richiedere che i professori designati a far parte delle Commissioni siano in possesso della preventiva autorizzazione del proprio superiore gerarchico, confondendo il ruolo di esaminatore, assunto dai docenti in conseguenza di uno specifico dovere d'ufficio, con un qualsiasi incarico finalizzato allo svolgimento di attività esterne all'amministrazione di appartenenza.

Tale erronea qualificazione giuridica non fa che trasferire, di fatto, ai vertici direttivi delle Università un inesistente potere discrezionale sulle nomine dei membri delle Commissioni di esame, in palese contrasto con la riserva ministeriale espressamente prevista dalla normativa in vigore in relazione a tali incarichi.


Le Università si sarebbero spinte, peraltro, fino al punto di richiedere il *Curriculum Vitae* e altre informazioni personali sui soggetti designati al ruolo di esaminatori, con il rischio di favorire "clientelismi" nella nomina dei commissari, come a volte già accaduto in passato.

Per tali motivi, la Rete delle Professioni Tecniche ha chiesto al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di fornire nel più breve tempo possibile le proprie direttive di comportamento ai Rettori e ai Direttori Generali delle istituzioni universitarie, al fine di riallinearne le prassi operative al vigente quadro normativo di riferimento.


È, inoltre, opportuna la vigilanza degli Ordini Territoriali per contrastare comportamenti poco corretti a livello locale.

Cordiali Saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Si allega alla presente copia della lettera inviata dalla RPT al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministro della Giustizia.

Al Signor Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Sen. Stefania Giannini
Viale Trastevere, 76/A
00153 – Roma
segreteria.gargano@istruzione.it

e, p.c. Signor Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando
Via Arenula, 70
00186 – Roma
segreteria.ministro@giustizia.it

Prot. n. 203/2015

Roma, 17 giugno 2015

Oggetto: Partecipazione dei professori universitari alle Commissioni esaminatrici degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni regolamentate.

Illustre Signor Ministro,

la Rete delle Professioni Tecniche e i Consigli Nazionali, organi di magistratura speciale, delle professioni che vi aderiscono non possono sottrarsi al compito di rilevare e segnalare a Lei, sig. Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, ed al Ministro della Giustizia, quale Autorità vigilante, l'anomalia che si sta consumando, fino a diventare prassi consolidata, presso alcune Università pubbliche, sedi di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni regolamentate attraverso Albi tenuti da Ordini o Collegi.

Com'è noto, l'articolo 33 della Costituzione prescrive l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.

Il DM 9 settembre 1957 (integrato e modificato dal decreto 26 ottobre 1964, n. 654) stabilisce al comma 7: *“Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.”*

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Appare evidente, pertanto, che coloro che sono investiti del compito di far parte delle commissioni giudicatrici per gli Esami di Stato sono direttamente designati dal Ministro ed operano per dovere d'ufficio: su di essi (né potrebbe essere diversamente) i Rettori delle Università e, ancor meno, i Direttori Generali o i loro sottoposti, non possono esercitare alcuna potestà gerarchica al fine di autorizzare o meno l'espletamento dell'incarico da parte dei docenti designati, né godono di alcun margine di discrezionalità riguardo all'individuazione del soggetto destinatario della nomina.

È evidente, inoltre, che l'attività svolta dal docente in qualità di commissario d'esame non assume in nessun caso carattere di "collaborazione" o di "consulenza" per conto del Ministero designante o dell'Università presso la quale si svolgono le prove dell'esame di Stato, né per quanto attiene al contenuto della prestazione oggetto dell'incarico, né per quanto attiene al regime fiscale di tale attività, trattandosi di mera prestazione occasionale svolta in adempimento a obblighi di legge.

Risultano, quindi, incomprensibili e assolutamente non giustificabili le iniziative autonomamente intraprese da alcune Università che ritengono di poter assoggettare i docenti, designati a partecipare alle commissioni per gli esami di Stato, alla disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013, assimilando a tal fine le relative prestazioni ad attività di "collaborazione e consulenza", e pretendendo, altresì, che il dipendente pubblico investito del dovere d'ufficio di far parte della commissione esaminatrice debba preventivamente chiedere autorizzazione al proprio superiore gerarchico, come se si trattasse di una qualsivoglia attività esterna.

Tale interpretazione, che a un esame superficiale potrebbe apparire non particolarmente rilevante, introduce la gravissima distorsione di trasferire alle strutture burocratiche dell'Università la discrezionalità che la legge e i decreti assegnano al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Al punto che, richiamando erroneamente l'applicazione del D.Lgs. 33/2015 (che riguarda altre fattispecie), si pretende di ricevere (e quindi sindacare) il Curriculum Vitae dei commissari, oltre ad altre informazioni che, se pubblicizzate, potrebbero persino favorire tentativi di corruzione o intimidazione dei commissari, come purtroppo le cronache in passato hanno registrato.

Per tali motivi, che riguardano strettamente la regolarità e l'efficacia dell'esecuzione di funzioni che discendono direttamente dalla Costituzione, La preghiamo di volere, nei termini temporali più stretti possibile, fornire le Sue direttive ed indicazioni ai Rettori ed ai rispettivi Direttori generali, affinché vengano immediatamente cessate tutte le inconsulte iniziative tese ad assimilare le prestazioni dei commissari degli Esami di Abilitazione professionale a "collaborazioni o consulenze" o qualsiasi altra denominazione che a qualunque livello ed in qualunque modo introduca forme di discrezionalità e sindacato in mano a funzionari delle stesse Università.

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Tali Università, in effetti, devono agire esclusivamente come terminali (anche ai fini dell'erogazione dei compensi previsti dalla legge) per consentire il decentramento territoriale dello svolgimento degli esami di Stato.

In attesa di un cortese riscontro, è gradito porgerLe i nostri migliori saluti.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581